

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 1 marzo 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Matera Calcio di Matera annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. – NOTA N. 3262/221 PF12-13/MS/VDB DEL 3.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Civitavecchia 1920 di Civitavecchia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. CLEMENO COSIMO ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. – NOTA N. 3264/222 PF 12/13/MS/VDB DEL 3.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Clemente Cosimo Adriano.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

5. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA SEGUITO GARA ESTE S.R.L./VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. di Verona.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP/CALCIO DELTA PORTO TOLLE DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. di Verona.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BAGATTI MASSIMO SEGUITO GARA MEZZOLARA/VIRTUS PAVULLESE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Virtus Pavullese di Pavullo nel Frignano (Modena).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO S.S.A.R.L.D. SAN BASILIO PALESTRINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRULLI GIAMPIETRO SEGUIDO GARA SAN BASILIO PALESTRINA/ARZACHENA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)

La C.G.F. sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 1 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete